

COMUNE DI SOVIZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE).

Approvazione	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2007
Pubblicazione	Pubblicato all'Albo Pretorio il 30/11/2007 per 15 giorni consecutivi
Esecutività	Deliberazione divenuta esecutiva l'11/12/2007
Entrata in vigore	Il presente Regolamento è entrato in vigore l'11/12/2007

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE).

(Legge 15 gennaio 1992, n.21- Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22 – Legge 4 agosto 2006 n.248)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio taxi.
- Art. 3 - Definizione del servizio di N.C.C.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi
- Art. 5 - Cumulo dei titoli.
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 7 - Acquisizione.
- Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 9 - Idoneità morale
- Art. 10 - Idoneità professionale

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 11 - Contingenti.

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

- Art. 12 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente
- Art. 13 - Bando di concorso
- Art. 14 - Presentazione delle domande
- Art. 15 - Commissione di concorso
- Art. 16 - Titoli valutabili
- Art. 17 - Titoli preferenziali
- Art. 18 - Materie d'esame
- Art. 19 - Validità delle graduatorie
- Art. 20 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 21 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 22 - Inizio del servizio

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

- Art. 23 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 24 - Trasferibilità per causa morte del titolare

- Art. 25 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio
- Art. 26 - Collaborazione familiare
- Art. 27 - Personale dipendente

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 28 - Obblighi dei conducenti
- Art. 29 - Obblighi specifici per l'esercente del servizio taxi
- Art. 30 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente
- Art. 31 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
- Art. 32 - Divieti per i conducenti di taxi e autovettura in servizio di noleggio
- Art. 33 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art. 34 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE A SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 35 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
- Art. 38 - Tassametro per il servizio taxi
- Art. 39 - Controlli sui veicoli
- Art. 40 - Avaria dell'autovettura
- Art. 41 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli
- Art. 42 - Radiotelefono

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 43 - Posteggi di stazionamento taxi
- Art. 44 - Turni e orari del servizio taxi
- Art. 45 - Stazionamento dell'autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Art. 46 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 47 - Tariffe
- Art. 48 - Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 49 - Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 50 - Vigilanza

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 51 - Sanzioni
- Art. 52 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 53 - Sospensione, revoca e decadenza della licenza o autorizzazione
- Art. 54 - Decadenza della licenza o autorizzazione
- Art. 55 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 56 - Reclami

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Norma finale
Art. 58 - Norma transitoria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L.R. n. 22/96 e precisamente:

- a) il servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art.3 della L.R. n. 22/96 e all'art.86 del D.Lgs. 30.04.92 n.285;
- b) il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (servizio N.C.C.), di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett b) del D.Lgs. n. 285/92.

Art. 2 - Definizione del servizio taxi.

1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
3. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, mentre il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.
4. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale mentre per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.

Art. 3 - Definizione del servizio di N.C.C.

1. Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria,
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
4. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.
5. L'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, mentre il prelevamento del cliente, che abbia regolarmente prenotato, può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi.

1. Per esercitare il servizio di taxi, il conducente deve essere intestatario di licenza comunale (in seguito denominata licenza).
2. Per esercitare il servizio di N.C.C. con autovettura, il vettore deve essere intestatario di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).

Art. 5 - Cumulo dei titoli.

1. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo;
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
3. E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura, anche attraverso conferimento. Esso è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi.

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 della L.R.30 luglio 1996 n. 22.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 14, comma 1, lettere b) e c) della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, ferma restando la titolarità in capo al conferente.

Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.

E' consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

3. La facoltà di conferire la licenza è avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - a. copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;
 - b. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
 - c. documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione alla lettera b) e c) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.98, n. 403.

4. L'ufficio, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, rilascia entro trenta giorni, apposito nulla osta valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 21/92.
5. Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, vengono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Acquisizione.

1. Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC si possono acquisire:
 - a. per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
 - b. a seguito trasferimento titolarità per subingresso.

Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art.9;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.10;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- g) non avere trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 9 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 10 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A.

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 - Contingenti.

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in base a quanto previsto dal provvedimento della Giunta Regionale n.628/2002, integrato con la D.G.R. 4151/2005, per il Comune di Sovizzo la determinazione del contingentamento è la seguente:

- a. non sono previste licenze per l'esercizio del servizio di taxi;
- b. le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. con autovettura sono determinate nel numero di 3.

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 12 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura.

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fino a copertura degli organici comunali dei servizi a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 13 - Bando di Concorso.

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a. il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d. l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e. le materie d'esame;
 - f. la valutazione dei titoli;
 - g. le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h. la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Responsabile dell'ufficio competente, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 14 - Presentazione delle domande.

1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al protocollo del Comune, in carta resa legale, entro la data di scadenza indicata nel bando di concorso. In essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
- Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Commissione di Concorso.

1. La Commissione per l'espletamento del concorso sarà formata dal Responsabile del settore competente, in qualità di Presidente, e da due esperti nelle materie previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un dipendente individuato dal Responsabile del settore competente.
2. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

La Commissione:

- valuta la regolarità delle domande di ammissione;
 - provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte;
 - redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi;
 - fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
4. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
 5. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni deve essere presente la maggioranza dei Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
 6. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Settore competente.
 7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina e l'accesso agli impieghi e lo svolgimento dei concorsi nonché delle altre forme di assunzione.

Art. 16 - Titoli valutabili.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a. i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio;
 - b. le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi;
 - c. conoscenza di una o più lingue straniere.
 - d. l'anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C.; conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
 - e. l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - f. l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;

g. carichi di famiglia;

Art. 17 - Titoli preferenziali.

1. A parità di merito costituiscono, nell'ordine, titolo preferenziale:
 - a. aver esercitato in qualità di sostituto nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
 - b. essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
 - c. aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.

Art. 18 - Materie d'esame.

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 - a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
 - b. conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
 - c. eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 19 - Validità delle graduatorie.

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 20 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, viene data formale comunicazione agli interessati e assegnato loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 18 comma 1 e degli eventuali titoli preferenziali, nonché la disponibilità del mezzo.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.

Art. 21 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Esse hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodo, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio, nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
5. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL, nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A.

Art. 22 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui l'impossibilità di iniziare il servizio dipenda da causa di forza maggiore.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 23 - Trasferibilità per atto tra vivi.

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni :
 - a. essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b. aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. L'inabilità e/o l'inidoneità al servizio di cui al precedente punto c. deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente.

Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del subentrante, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento.

3. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o dell'unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 24 - Trasferibilità per causa morte del titolare.

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a. la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende

sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- b. la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
 - c. la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
 4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
 5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
 6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 25 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per chiamata alle armi;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d. per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'ufficio competente la sostituzione alla guida. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 26 - Collaborazione familiare.

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista nè la contitolarità dell'azienda nè la qualità di coimprenditore.
4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
 - a. il coniuge;
 - b. i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
 - c. gli affini entro il secondo grado, cioè:
 - suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a. atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
 - b. dichiarazione del collaboratore, resa al sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c. certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
 - d. dichiarazione di non essere stato né di essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D. Leg.vo 490/1994 (antimafia) resa ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n. 403;
 - e. copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
 - f. copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
 - g. certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione (il certificato del Tribunale può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non figurano in corso procedure di fallimento);
 - h. appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
 - a. richiede agli uffici competenti l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 ed il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente (il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - art. 46 - estende i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche per le dichiarazioni relative all'assenza di condanne penali);

- b. segnala alla locale D.T.T. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
9. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti dell'impresa familiare previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

Art. 27 - Personale dipendente.

1. I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 28 - Obblighi dei conducenti.

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente Regolamento sono obbligati a:
 - a. presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c. entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - d. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - e. compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - f. conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - g. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - h. tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
 - i. al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale;
 - j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti e concedere il trasporto di animali in genere previa adozione da parte dell'utente di tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - k. comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
 - l. comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

- m. in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- n. trasportare anche persone ammalate, purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta ad adeguata disinfezione;
- o. dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.
- p. i conducenti possono convenire con gli utenti del servizio il trasporto di animali previa adozione di tutte le misure previste dalla legge.

Art. 29 - Obblighi specifici per l' esercente il servizio taxi.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 28 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
 - a. aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purchè non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
 - b. avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile.
 - c. essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d. richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventive comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
 - e. curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
 - f. rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Art. 30 - Obblighi specifici per l' esercente il servizio di noleggio con conducente.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 28, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
 - a. rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - b. comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c. curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d. curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 31 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a. essere tempestivamente informati dal competente ufficio Commercio di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b. richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

2. In particolare il taxista ha diritto di:

- a. rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- b. rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

Art. 32 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a. fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b. deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c. far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d. fumare e mangiare durante la corsa;
- e. chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f. togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g. ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione d.p.r. n. 495/92;
- i. usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j. usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k. consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea ad eccezione dei casi di verifica collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
- l. applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente Regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 33 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi.

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 32 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a. mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b. adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c. effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d. provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e. accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- f. sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- g. prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare comunque il servizio all'interno del territorio stesso.

Art. 34 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente.

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 32 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Art. 35 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche, a cura e spese del titolare:

- a. avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;

Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35, le autovetture adibite al servizio taxi devono, a cura e spese del titolare:

- a. avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b. avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie di medie dimensioni;
- c. essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.
- d. essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 38 del presente Regolamento;
- e. avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f. essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.92;
- g. recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente con apposita ordinanza, verificata la situazione in essere con gli stessi operatori del settore;
- h. recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- i. recare se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
- j. recare una fascia di colore giallo, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con altezza pari a 6 centimetri;
- k. recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.

Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di N.C.C.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono, a cura e spese del titolare:

- a. avere idonea agibilità e almeno quattro porte;

- b. avere un bagagliaio idoneo;
- c. essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d. presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
- e. recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta «noleggio» nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura «N.C.C.», lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- f. essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 38 - Tassametro per il servizio taxi.

1. Il tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, a cura e spese del titolare:

- a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- b. essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c. indicare l'esatto importo in Euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio Commercio, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

- a. essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
- b. indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio Commercio di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

9. Il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art. 39 - Controlli sui veicoli.

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e

successivamente quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte dell'ufficio Commercio, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 36, 37 e 38 del presente Regolamento. Il competente Ufficio Comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 40 - Avaria dell'autovettura.

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 41 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli.

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo presso l'ufficio Commercio e, subordinandone la consegna, all'interessato alla sostituzione dell'autovettura, al contestuale deposito del titolo relativo all'autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.
3. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
4. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 42 - Radiotelefono.

1. Il servizio di taxi e noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.
5. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 43 - Posteggi di stazionamento taxi.

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località che verranno definite al momento del rilascio della licenza: spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6,7 e 35 del D.Lgs. n. 285/92.
2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.
3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonchè l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico dopo aver consultato gli stessi operatori del settore.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.
5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art. 44 - Turni e orari del servizio taxi.

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. I taxisti sono tenuti a rispettare gli orari prescelti e di renderli visibili all'esterno della vettura.
2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.
4. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:
 - a) prolungamento dell'orario;
 - b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.
5. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 4 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio Commercio spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

Art. 45 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte.

Art. 46 - Trasporto di soggetti portatori di handicap.

1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 24.07.96, n. 503.

Art. 47 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dalle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore e dei consumatori, e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT, con delibera della Giunta comunale, previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore e dei consumatori. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.
2. Le tariffe del servizio NCC sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore e dei consumatori, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.
3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 48 - Ferie, assenze, aspettativa.

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura, il periodo

di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 49 - Servizi con caratteristiche particolari.

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro e dagli accordi tra le parti.
2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accertare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 50 - Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 51 - Sanzioni.

1. Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 52 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 53 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione.

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
 - a. non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o di autorizzazione;
 - b. non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c. contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d. sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e. non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
 - f. interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g. non applica le tariffe in vigore;
 - h. esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
 - i. contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva.
5. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 9 del presente Regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 54 - Decadenza della licenza o autorizzazione.

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il responsabile al servizio dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b. morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
 - c. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d. mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e. quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 23 e 24 del presente Regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 23 e 24.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 55 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI - RECLAMI

Art 56 - Reclami.

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.

2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dall'ufficio Commercio che li predispone e devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione. Al momento della consegna sono dovuti i costi di riproduzione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.
5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Norma finale.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di Regolamento applicabili alla materia.

Art. 58 - Norma transitoria.

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 11 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.